

Determina n. 1213 del 26/09/2018

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER LA VALORIZZAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DELLA RETE COMMERCIALE E DELL'ARTIGIANATO DI PRODUZIONE E DI SERVIZIO INSEDIATA NEI CENTRI STORICI, NEGLI ASSI COMMERCIALI E NEI CENTRI ABITATI DELLE FRAZIONI DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA

L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, preso atto della necessità di attivare nuovi strumenti per contrastare la crisi del sistema produttivo e per rilanciare lo sviluppo economico del suo territorio, ha avviato un percorso di confronto e condivisione con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale, i sindacati, gli ordini e i collegi professionali, gli Istituti Scolastici e Comuni che si è concluso con la sottoscrizione, in data 04/04/2018, del Patto Strategico per lo Sviluppo Economico e Sociale della Bassa Romagna (approvato con Delibera del Consiglio dell'Unione n.12 del 28/03/2018).

Il Patto è un documento programmatico in cui vengono delineate le principali direzioni su cui si vuole orientare lo sviluppo dei prossimi anni e sono declinate le prime azioni con fattibilità e ricaduta immediata sul territorio nel biennio 2018/2019, con l'indicazione precisa degli impegni assunti da ogni soggetto firmatario.

Fra le azioni da attuare negli anni 2018-2019 vi è il piano di marketing territoriale e il progetto di promozione e gestione delle aree produttive e di insediamento di imprese commerciali, della produzione e dei servizi finalizzato a sostenere l'avvio di nuove imprese e la qualificazione delle imprese esistenti nelle aree principalmente vocate all'insediamento di attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande.

Con Delibera della Giunta dell'Unione n. 138 del 06/09/2018 è stato approvato il Disciplinare per la concessione di contributi alle imprese per la valorizzazione e la qualificazione della rete commerciale e dell'artigianato di produzione e di servizio insediata nei Centri Storici, negli assi commerciali e nei centri abitati delle frazioni dei Comuni della Bassa Romagna.

Vista la determina n. 1213 del 26/09/2018 con cui viene approvato il Bando per la concessione di contributi che regola, nel dettaglio, i termini e le modalità delle richieste di contributo, l'attività istruttoria svolta dagli uffici interessati e le modalità di concessione e liquidazione dei contributi stessi;

SI RENDE NOTO CHE

L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna concede contributi alle imprese per la valorizzazione e la qualificazione della rete commerciale e dell'artigianato di produzione e di servizio insediata nei Centri Storici, negli assi commerciali e nei centri abitati delle frazioni dei Comuni della Bassa Romagna.

Il presente Bando, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 12 della Legge 07/08/1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, ha lo scopo di garantire la trasparenza dei procedimenti e i diritti di partecipazione, rendendo noti presupposti, criteri e modalità di attribuzione degli incentivi, così come stabiliti nel Disciplinare citato e dettagliati negli articoli seguenti.

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Per il perseguimento degli obiettivi del Patto Strategico per lo sviluppo economico e sociale della Bassa Romagna sottoscritto in data 4 aprile 2018 e, in particolare, in attuazione all'azione 4 "Progetto di promozione e gestione delle aree produttive e di insediamento di imprese commerciali, della produzione e dei servizi", l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna concede contributi alle imprese per la valorizzazione e la qualificazione della rete commerciale e dell'artigianato di produzione e di servizio insediata nelle aree individuate all'art. 2.

A tal fine vengono individuate due misure di sostegno: una destinata alle nuove imprese avviate dopo il 01/01/2018 (valorizzazione) e una per le imprese in esercizio al 01/01/2018 che intendano riqualificare la propria attività (qualificazione).

Art. 2 Beneficiari

1. I soggetti destinatari delle misure di cui agli articoli successivi sono le **MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE, esercenti il commercio al dettaglio in sede fissa nonché quelle esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, e l'attività di artigianato di servizio e di produzione**, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di Ravenna (CCIAA);
- b) essere attive, non essere sottoposte a procedure di liquidazione (compresa liquidazione volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso e non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- c) avviate dopo il 01/01/2018 o, se esistenti alla data del 01/01/2018, che si impegnano a riqualificare la propria attività nei modi e nei tempi di seguito indicati (art. 6); non sono considerate nuove attività quelle avviate, all'interno delle aree di cui alla successiva lettera d), a seguito di trasferimento da un'altra area ubicata all'interno del territorio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna; ai fini del presente Bando per data di avvio dell'attività si intende quella risultante al Registro Imprese della Camera di Commercio di Ravenna (CCIAA) verificabile tramite visura camerale;
- d) con sede e/o unità locale operativa, destinataria della misura di sostegno, nel territorio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ed, in particolare:
 - A. nei Centri Storici individuati nelle tavole A1 allegate al Disciplinare approvato con Delibera della Giunta dell'Unione n. 138 del 06/09/2018;
 - B. all'interno del limite di centro abitato nelle frazioni (individuate nelle tavole A2 allegate al Disciplinare approvato con Delibera della Giunta dell'Unione n. 138 del 06/09/2018) di: AL1 - Filo (Alfonsine), AL2 - Longastrino (Alfonsine), BC1 - Glorie (Bagnacavallo), BC2 - Rossetta (Bagnacavallo), BC3 - Villa Prati (Bagnacavallo), BC4 - Villanova (Bagnacavallo), BC5 - Masiera (Bagnacavallo), BC6 - Traversara (Bagnacavallo), BC7 - Boncellino (Bagnacavallo), CS1 - Lavezzola (Conselice), CS2 - San Patrizio (Conselice), CT1 - Barbiano (Cotignola), FU1 - Rosseta (Fusignano), FU2 - San Savino (Fusignano), FU3 - Maiano Monti (Fusignano), LU1 - Voltana (Lugo), LU2 - Giovecca (Lugo), LU3 - San Bernardino e Belricetto (Lugo), LU4 - Santa Maria in Fabriago (Lugo), LU5 - San Lorenzo (Lugo), LU6 - Cà di Lugo (Lugo), LU7 - Ascensione (Lugo), LU8 - Bizzuno (Lugo), LU9 - San Potito (Lugo), LU10 - Villa San Martino (Lugo)
 - C. negli assi commerciali (riportati nelle tavole A1 in rosso, allegate al Disciplinare approvato con Delibera della Giunta dell'Unione n. 138 del 06/09/2018)

2. I requisiti sopra menzionati e l'assenza delle delle condizioni ostative di cui all'art. 3, da autocertificare nell'istanza di accesso ai benefici, devono sussistere al momento della presentazione della domanda, pena la non ammissibilità dell'impresa richiedente.
3. I soggetti beneficiari sono altresì tenuti a rispettare le condizioni di seguito elencate a far data dalla comunicazione, tramite PEC, dell'avvenuta concessione del contributo:
 - a) mantenere la sede e/o unità operativa, realizzata con il sostegno dell'Unione dei Comuni e a non cedere l'attività per almeno 2 anni ;
 - b) non cessare l'attività oggetto della domanda di contributo per almeno 2 anni;
 - c) mantenere per almeno 2 anni i requisiti di ammissibilità sopra elencati e l'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 3.
4. La violazione delle suddette condizioni comporterà l'immediata revoca del contributo con conseguente obbligo di restituzione all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna delle somme erogate.

Art. 3 Condizioni ostative

1. Non possono accedere alle misure di sostegno indicate negli articoli successivi:
 - a) le imprese che risultino inattive e/o non iscritte al Registro delle Imprese alla data di presentazione della domanda;
 - b) le imprese sottoposte a procedure di liquidazione (compresa liquidazione volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali o con procedimenti aperti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - c) le imprese che abbiano avuto protesti nel corso degli ultimi due anni (il titolare nelle ditte individuali oppure i singoli soci nel caso di società di persone);
 - d) le imprese che non risultino in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
 - e) le imprese che non risultino in regola con il versamento dei tributi locali;
 - f) le imprese in cui il legale rappresentante, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza), soci, siano stati destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al d. lgs. 6/09/2011, n.159 e, nei cui confronti, non sia pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dallo stesso decreto;
 - g) le imprese che abbiano commesso violazioni gravi definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione vigente (L'attuale normativa definisce violazioni gravi l'omissione di pagamenti, di imposte e tasse, per un importo pario superiore a 10.000 euro (art. 48 bis , commi 1 e 2bis, d.P.R. n.602/73)
 - h) le imprese nella cui compagine societaria, vi siano società fiduciarie (a qualsiasi livello di partecipazione societaria ciò avvenga), società di capitali con azioni o quote al portatore nonché tutte quelle società per le quali non sia rilevabile l'effettiva composizione della compagine sociale;
 - i) le imprese il cui legale rappresentante si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

l) le imprese i cui titolari, soci o amministratori si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni alla Pubblica Amministrazione e per i quali sia stata pronunciata a loro carico condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determina l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

m) le imprese che non siano rispettose dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi, gli obblighi assicurativi e previdenziali vigenti, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed ogni altro adempimento di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;

n) le imprese i cui titolari, soci o amministratori, siano stati oggetto di sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva Ce 2004/18;

o) le imprese i cui titolari abbiano subito condanne per reati ambientali o per violazioni delle normative sulla salute e sicurezza sul lavoro con pene uguali o superiori a un anno;

p) le imprese che si configurano di fatto come la continuazione di un'attività precedente interrotta artatamente e riattivata con una diversa ragione sociale da parenti entro il II grado o dal coniuge del titolare precedente

q) le imprese il cui legale rappresentante, gli amministratori (con o senza poteri di rappresentanza), i soci, siano incorsi in sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, del d. lgs. n. 231/2001, o altra sanzione che comporta l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi (ad eccezione delle revoche per rinuncia);

r) le imprese il cui legale rappresentante, gli amministratori (con o senza poteri di rappresentanza), i soci, si trovino in condizioni di divieto, decadenza di sospensione, previste dall'art. 67 del d.lgs 159/2011.

2. Sono inoltre escluse le imprese esercenti, anche in via secondaria, le attività elencate nel successivo art. 4

3. Ogni modifica e/o variazione riguardante tali elementi, intervenuta dopo la presentazione della domanda dovrà essere tempestivamente comunicata a cura del soggetto richiedente all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna. La mancata comunicazione potrà comportare l'immediata revoca del contributo con conseguente obbligo di restituzione all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna delle somme erogate

Art. 4 Esclusioni

1. Sono escluse dai benefici, indipendentemente dalla zona di insediamento, le imprese che esercitano le seguenti attività:

- il commercio all'ingrosso;
- le medie e grandi strutture di vendita (per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente

superiore a 10.000 abitanti; per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti previsti per le medie strutture di vendita);

- le cd. forme speciali di vendita al dettaglio (la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, la vendita per mezzo di apparecchi automatici;- la vendita per corrispondenza o tramite televisione, o altri sistemi di comunicazione; la vendita presso il domicilio dei consumatori o in altra sede diversa dalle aree pubbliche);
- compro oro o attività con finalità similari;
- punti di raccolta delle scommesse e i punti di vendita con attività di gioco esclusiva o a questi assimilabili, le cui tipologie sono individuate ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 27 luglio 2011;
- esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni e in tutti gli esercizi autorizzati ai sensi degli art. 86 e 88 del TULPS, in cui siano installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS;
- le rivendite di tabacchi o di sigarette elettroniche;
- i negozi che mettono in vendita armi, di munizioni e di materiale esplosivo;
- i negozi che vendono articoli per soli adulti (sexy shop);
- operatori di commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante);
- farmacie;
- attività annesse a sale da ballo, discoteche e night club;
- money change e money transfer;
- phone center;
- internet point.

Art. 5 Normativa Comunitaria in materia di aiuti di Stato: regime di erogazione dei contributi

1. I contributi si intendono assegnati in base ai Regolamenti UE n. 1407/2013 sugli aiuti “de minimis”.

2. Il Regolamento UE sopra citato comporta che un’ “impresa unica” non possa ottenere aiuti di fonte pubblica, erogati in regime “de minimis”, per un importo superiore complessivamente a 200.000,00 euro nell’arco dell’esercizio in corso e dei due esercizi finanziari precedenti dell’impresa; come momento di riferimento andrà presa la data del provvedimento con cui viene assegnato ciascun contributo.

Qualora sommando l’aiuto spettante ai sensi del presente Bando agli altri aiuti “de minimis” già ottenuti nei tre esercizi finanziari si superino i massimali sopra indicati non sarà possibile procedere all’assegnazione dell’intero contributo, ma si assegnerà solo la parte che consente il raggiungimento senza superamento del massimale.

3. Ai fini del presente Bando, s’intende per “impresa unica” l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socio di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
4. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al comma precedente, per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate un' "impresa unica".
5. Ai fini della verifica del rispetto di tale limite, il legale rappresentante dell'azienda istante rilascerà in qualità di "impresa unica", in sede di richiesta del contributo, una dichiarazione attestante tutti i contributi ricevuti in regime "de minimis" dall'impresa istante e dalle altre imprese che hanno con essa una delle relazioni sopra indicate nell'esercizio in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, impegnandosi a comunicare gli ulteriori aiuti "de minimis" ottenuti tra la data della dichiarazione ed il momento in cui viene a conoscenza del contributo assegnato ai sensi del presente regolamento.
6. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti "de minimis" a favore della nuova impresa, o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti "de minimis" precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti "de minimis" concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.

Art. 6 Misure di sostegno

1. Vengono individuate due misure di sostegno destinate alle imprese attive e operanti nelle aree indicate all'art. 2, co. 1, punto d):
- 1) **Valorizzazione della rete commerciale e artigianale di produzione e di servizio;**
 - 2) **Qualificazione della rete commerciale e artigianale di produzione e di servizio.**
2. Alla "misura 1 - valorizzazione" possono accedere le nuove imprese la cui attività sia stata avviata dopo il 01/01/2018 e prima della presentazione della richiesta di contributo. La finalità è quella di incentivare l'insediamento di nuove imprese nelle aree di cui all'art. 2, co. 1 lett. d).
3. Alla "misura 2 - qualificazione" possono accedere le imprese in esercizio alla data del 01/01/2018 che intendano riqualificare la propria attività mediante interventi che dovranno essere avviati e realizzati successivamente alla data del 30/06/2018 e ultimati prima della richiesta di contributo.
4. Gli interventi di riqualificazione dell'attività esistente potranno riguardare:
- a) acquisto di beni materiali ed immateriali a utilità pluriennale (investimenti) direttamente collegati al ciclo aziendale, a condizione che siano nuovi di fabbrica e che non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche. Tutti i beni materiali ed immateriali devono essere iscritti nel libro cespiti.
 - b) realizzazione sistemi di qualità, certificazione di qualità, certificazione ambientale,

certificazione di responsabilità sociale, ricerca e sviluppo;

c) acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature, compresi gli arredi, nuovi di fabbrica;

d) sistemi informativi integrati per l'automazione, realizzazione siti web, impianti automatizzati o robotizzati, acquisto di software per le esigenze produttive e gestionali dell'impresa;

e) Investimenti atti a consentire che l'impresa operi nel rispetto di tutte le norme di sicurezza dei luoghi di lavoro dipendente, dell'ambiente e del consumatore;

f) spese per interventi di manutenzione ordinaria che qualifichino gli elementi di comunicazione esterna e interna DELL'ESERCIZIO (Rifacimento/sostituzione corpi illuminanti, Rifacimento/sostituzione sanitari, Rifacimento/sostituzione impianto di riscaldamento, Finiture interne Sostituzione porte, Tinteggiatura pareti, Rifacimento intonaco, Sostituzione pavimento, Finiture esterne Tinteggiatura pareti, Pulizia facciate, Rifacimento intonaco, Rifacimento pavimentazione esterna, Riparazione/sostituzione grondaie, Sostituzione infissi (serramenti, porte, cancelli, serrande, vetrine..);

g) spese per interventi (all'interno e/o all'esterno dell'esercizio), volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive;

h) spese per installazione/sostituzione di strutture funzionali all'esercizio stagionale delle attività (dehors).

5. NON sono "ammissibili", invece, a titolo esemplificativo, le spese per:

a) acquisto di terreni e fabbricati;

b) acquisto di beni di rappresentanza suscettibili di uso promiscuo (anche personale), quali ad esempio autovetture, ciclomotori, tablet, telefoni cellulari. Tali beni saranno ammissibili alle agevolazioni finanziarie solo se risulteranno direttamente collegati e strumentali al ciclo produttivo dell'attività dell'impresa;

c) acquisto di beni e/o servizi resi dal titolare o da soggetti che siano stati o siano soci e/o amministratori e/o legali rappresentanti dell'impresa o da imprese controllanti, controllate, collegate all'impresa beneficiaria, ivi compresi gli acquisti di beni o servizi resi da imprese, i cui legali rappresentanti o nella cui compagine sociale, vi siano soggetti che siano stati o siano soci e/o amministratori, e/o legali rappresentanti dell'impresa beneficiaria dell'agevolazione finanziaria.

6. Le spese inerenti gli interventi realizzati sono considerate "rendicontabili" se gli interventi stessi sono iniziati e realizzati successivamente alla data del 30 giugno 2018, ultimati e integralmente pagati prima della presentazione dell'istanza di accesso ai contributi.

7. I documenti di spesa, che dovranno essere allegati all'istanza di accesso ai contributi, devono essere intestati e pagati direttamente dall'impresa beneficiaria del contributo.

Art. 7 Misura del contributo e cumulabilità

1. Il sostegno alle imprese consiste, per la "misura 1 - valorizzazione", in un contributo economico, finalizzato ad incentivare l'insediamento di nuove attività, parametrato alla spesa che l'impresa sostiene nell'esercizio in corso per il pagamento dei tributi locali di seguito indicati: a) Imu; b) Tari; c) Tosap/Cosap

2. Il contributo riconosciuto è pari:

- al 80% dell'importo di cui al comma 1 per le imprese con sede e/o unità locale operativa,

destinataria della misura di sostegno:

A. nei Centri Storici (individuati nelle tavole A1);

B. all'interno del limite di centro abitato nelle frazioni (individuate nelle tavole A2) di: AL1 - Filo (Alfonsine), AL2 - Longastrino (Alfonsine), BC1 - Glorie (Bagnacavallo), BC2 - Rossetta (Bagnacavallo), BC3 - Villa Prati (Bagnacavallo), BC4 - Villanova (Bagnacavallo), BC5 - Masiera (Bagnacavallo), BC6 - Traversara (Bagnacavallo), BC7 - Boncellino (Bagnacavallo), CS1 - Lavezzola (Conselice), CS2 - San Patrizio (Conselice) ,CT1 - Barbiano (Cotignola), FU1 - Rosseta (Fusignano), FU2 - San Savino (Fusignano), FU3 - Maiano Monti (Fusignano) ,LU1 - Voltana (Lugo), LU2 - Giovecca (Lugo), LU3 - San Bernardino e Belricetto (Lugo), LU4 - Santa Maria in Fabriago (Lugo), LU5 - San Lorenzo (Lugo), LU6 - Cà di Lugo (Lugo), LU7 - Ascensione (Lugo), LU8 - Bizzuno (Lugo), LU9 - San Potito (Lugo), LU10 - Villa San Martino (Lugo);

• **al 90% dell'importo di cui al comma 1** per le imprese con sede e/o unità locale operativa, destinataria della misura di sostegno negli assi commerciali (riportati nelle tavole A1 in rosso)

3. La percentuale è aumentata:

- **del 5%** in caso di impresa giovanile 1
- **del 5%** se la tipologia di attività esercitata dall'impresa richiedente integra l'offerta merceologica dell'area di riferimento.

4. Il richiedente potrà chiedere di fare riferimento, per la parametrizzazione del contributo di cui al comma 1, alla spesa sostenuta nell'esercizio precedente per accelerare la fase di liquidazione del contributo.

5. Il sostegno alle imprese consiste, per la "misura 2 - qualificazione", in un contributo economico, commisurato all'entità degli interventi di qualificazione di cui all'art. 6, co. 4, che:

a) non potrà essere in nessun caso superiore al 50% della spesa ritenuta ammissibile (al netto dell'IVA);

b) sarà ulteriormente limitato al:

• **80% della spesa sostenuta nell'esercizio in corso per il pagamento dei tributi locali di seguito indicati:** a) Imu; b) Tari; c) Tosap/Cosap dall'impresa con sede e/o unità locale operativa, destinataria della misura di sostegno:

A. nei Centri Storici (individuati nelle tavole A1);

B. all'interno del limite di centro abitato nelle frazioni (individuate nelle tavole A2) di: AL1 - Filo (Alfonsine), AL2 - Longastrino (Alfonsine), BC1 - Glorie (Bagnacavallo), BC2 - Rossetta (Bagnacavallo), BC3 - Villa Prati (Bagnacavallo), BC4 - Villanova (Bagnacavallo), BC5 - Masiera (Bagnacavallo), BC6 - Traversara (Bagnacavallo), BC7 - Boncellino (Bagnacavallo), CS1 - Lavezzola (Conselice), CS2 - San Patrizio (Conselice) ,CT1 - Barbiano (Cotignola), FU1 - Rosseta (Fusignano), FU2 - San Savino (Fusignano), FU3 - Maiano Monti (Fusignano) ,LU1 - Voltana (Lugo), LU2 - Giovecca (Lugo), LU3 - San Bernardino e Belricetto (Lugo), LU4 - Santa Maria in Fabriago (Lugo), LU5 - San Lorenzo (Lugo), LU6 - Cà di Lugo (Lugo), LU7 - Ascensione (Lugo), LU8 - Bizzuno (Lugo), LU9 - San Potito (Lugo), LU10 - Villa San Martino (Lugo);

• **90% della spesa sostenuta nell'esercizio in corso per il pagamento dei tributi locali di seguito indicati:** a) Imu; b) Tari; c) Tosap/Cosap dall'impresa con sede e/o unità locale operativa, destinataria della misura di sostegno negli assi commerciali (riportati nelle tavole A1 in rosso)

6. Le percentuali di cui al comma precedente, lett. b) sono aumentata del 5% in caso di impresa giovanile.

7. Per la limitazione di cui al comma 5, lett. b) il richiedente potrà chiedere di fare riferimento alla spesa sostenuta nell'esercizio precedente per accelerare la fase di liquidazione del contributo.
8. I suddetti contributi sono cumulabili con altri contributi o agevolazioni di qualsiasi natura o comunque denominati, nel rispetto dei limiti previsti da ciascuna normativa di riferimento, che non potrà essere superiore al 100%.

Art. 8 Risorse finanziarie

1. Per le finalità del presente Bando l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna può stanziare ogni anno, a carico del bilancio, un apposito fondo.
2. Le risorse stanziate sono pari ad euro 100.000,00.
3. Le eventuali somme avanzate a fine anno potranno essere riportate nell'esercizio successivo previa verifica dell'efficacia della misura di agevolazione.
4. In caso di esaurimento del fondo, l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna potrà stanziare ulteriori somme.
5. In nessun caso il richiedente potrà pretendere alcunchè in assenza di fondi disponibili.

Art. 9 Domanda di ammissione

1. Le domande di ammissione al contributo di cui all'art. 7 devono essere presentate utilizzando il fac simile, allegato B, disponibile sul sito dell'Unione.
2. La domanda deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente ed inviata esclusivamente tramite PEC all'indirizzo pg.unione.labassaromagna.it@legalmail.it indicando nell'oggetto "denominazione impresa - Misura di intervento prescelta - domanda ammissione contributo". Esempio: "Rossi s.r.l. - Misura VALORIZZAZIONE - domanda ammissione contributo"
3. Eventuali tentativi di invio provenienti da caselle ordinarie saranno rifiutati dal gestore PEC dell'Unione e nulla verrà recapitato all'interno della casella istituzionale PEC.
4. I documenti a supporto della domanda per la misura "misura 2 - qualificazione" dovranno essere trasmessi come allegati all'istanza e dovranno essere in formato .pdf.
5. La PEC dovrà avere una dimensione massima complessiva di 20 MB.
6. E' esclusa qualsiasi altra modalità di invio, pena l'inammissibilità della domanda.
7. Le domande potranno essere presentate dalle ore 9:00 del 01/10/2018.
8. Le istanze a valere sulla "misura 2 - qualificazione" dovranno essere presentate a lavori ultimati e integralmente pagati.

Art. 10 Istruttoria delle domanda di ammissione e erogazione del contributo

1. La valutazione delle domande e l'ammissione ai contributi di cui al precedente art. 7 viene effettuata in ordine cronologico, fino ad esaurimento del fondo stanziato, dal responsabile del procedimento.

2. L'istruttoria è effettuata e completata entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
3. In fase istruttoria l'Unione della Bassa Romagna si riserva la facoltà di richiedere all'impresa integrazioni e/o chiarimenti a cui l'impresa è tenuta a dare riscontro entro il termine stabilito nella richiesta stessa. In questo caso i termini per l'istruttoria vengono interrotti e ricominciano a decorrere dalla data di presentazione delle integrazioni/chiarimenti richiesti.
4. Qualsiasi comunicazione inerente il procedimento sarà comunicata all'impresa a cura dell'ufficio competente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo che l'impresa ha utilizzato per inoltrare la domanda.
5. Entro i successivi 30 giorni il responsabile del procedimento adotta gli atti di concessione del contributo, determinandone l'entità, o di diniego motivato.
6. Il responsabile del procedimento adotta gli atti di erogazione del contributo concesso, dietro richiesta dell'interessato e previa verifica dell'avvenuto pagamento dei tributi locali dichiarati nella domanda di contributo.
7. Alla data di erogazione del contributo l'impresa beneficiaria non dovrà avere in essere contratti e/o convenzioni volte a fornire servizi, anche a titolo gratuito, a favore dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, come convertito dalla L. 135 del 07.08.2012 (c.d. Spending review).
8. Dell'adozione degli atti di cui al presente articolo viene data comunicazione alle imprese interessate, esclusivamente tramite la PEC comunicata nella domanda.

Art. 11 Vetrofania

1. Le imprese beneficiarie dovranno esporre in modo visibile al pubblico, la vetrofania che verrà fornita al momento dell'erogazione del contributo dall'Unione. Ciò al fine di rendere riconoscibile l'azione di sostegno pubblico e per facilitare gli eventuali controlli.

Art. 12 Controlli e revoca del contributo

1. Ai sensi del DPR 445/2000 le attestazioni rese attraverso autocertificazione e comprese nella domanda di cui all'art. 9 sono soggette a controllo da parte dei competenti uffici, anche successivamente alla fase di istruttoria delle domande.
2. L'accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di false dichiarazioni, comporta l'immediata revoca del contributo concesso o erogato e la restituzione delle somme eventualmente erogate.
3. La revoca dal contributo assegnato e la restituzione della somma erogata sono stabilite con apposito provvedimento assunto dal responsabile del procedimento.
4. La revoca dal contributo e la restituzione delle somme erogate è disposta anche in seguito alla perdita delle condizioni di ammissione previste all'art. 2, co. 2 e 3.
5. In caso di revoca le somme da restituire da parte dell'impresa, sono maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati dal momento dell'erogazione al momento della restituzione.

Art. 13 Monitoraggio

1. L'Amministrazione si impegna a verificare, con il Tavolo delle Imprese, l'efficacia delle misure di sostegno proposte e la loro adeguatezza rispetto agli obiettivi fissati nel Patto Strategico per lo sviluppo economico e sociale della Bassa Romagna.
2. Lo stato di utilizzo del plafond disponibile sarà costantemente aggiornato e pubblicato direttamente sul sito istituzionale dell'Unione e comunicato alle associazioni di categoria interessate dall'attività di intermediazione nella predisposizione delle domande di contributo.

Art. 13 Trasparenza

1. Gli elementi distintivi dei soggetti beneficiari e le condizioni di accesso ai contributi sono soggetti alla pubblicazione, prevista dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, sul sito web del Unione, sezione Amministrazione trasparente.

Art. 14 Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii e e compatibilmente con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679- GDPR (General Data Protection Regulation) entrato in vigore il 25 maggio 2018, i dati personali forniti dai richiedenti saranno acquisiti per le sole finalità connesse all'espletamento delle procedure e delle attività strumentali e di controllo collegate all'erogazione dei benefici di cui al presente Bando.
2. Il trattamento dei dati avverrà nei modi e limiti richiesti dal perseguimento di dette finalità, anche attraverso procedure informatizzate.
3. I dati personali acquisiti potranno essere comunicati a soggetti terzi per specifici servizi strumentali al raggiungimento delle finalità sopra indicate.
4. L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall'art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003.
5. Titolare del trattamento è l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.
Responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive. Incaricati del trattamento sono i dipendenti del Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive addetti alle operazioni di istruttoria, concessione, liquidazione e controllo collegate all'erogazione dei contributi di cui al presente Bando.